

Istituzione di trust di pubblico interesse

I sottoscritti:

- **LEPORE rag. GIUSEPPE**, nato a Roma il giorno 11 febbraio 1963, residente a Savona, in via Paleocapa n. 2/9, codice fiscale LPR GPP 63B11 H501M, coniugato e in regime di separazione dei beni; e

Registrato a Trani
il 29/09/2016
n. 2525
Serie 1T

- **LATROFA avv. NUNZIO DARIO**, nato a Bari il 14 aprile 1969, residente a Santeramo in Colle, in via Japigia n. 11, codice fiscale LTR NZD 69D14 A662H, coniugato in regime di separazione dei beni,

premessso

a) che il recente terremoto che ha colpito l'Italia Centrale chiama tutti a sostenere i costi della assistenza ai terremotati e della ricostruzione;

b) che molti che sono disposti a contribuire sono diffidenti circa l'uso dei fondi raccolti a causa di alcune non positive esperienze passate;

c) che, parlandone in ambiente professionale, gli aderenti al gruppo "Una Acies" e ad alcune associazioni di professionisti, si sono espressi in linea di massima in favore del ricorso all'istituto del trust allo scopo di raccogliere e impiegare fondi per la suddetta finalità;

d) che è assai probabile che, una volta venuto in essere un trust con l'opportuna regolamentazione, molte altre persone saranno disponibili a contribuire;

hanno deciso

di istituire il presente trust, denominato "Trust Terremotati di Accumoli e Amatrice" (d'ora innanzi "Trust"), siglabile in "TRUST TAA", del quale essi sono i Trustee e del quale chiamano a essere guardiano il prof. Maurizio Lupoi di Roma;

e hanno altresì deciso che il trust sia regolato dalle seguenti disposizioni.

1. Lo scopo del trust (lo "Scopo del Trust") è di contribuire a sostenere i costi dell'assistenza ai terremotati del recente terremoto in Italia Centrale e della ricostruzione, attraverso forme di beneficenza.

2. La sede del Trust è in Savona presso lo studio del Rag. Giuseppe Lepore sito in Savona via Paleocapa 2/9; l'indirizzo di posta elettronica è TAA@libero.it

3. I Trustee chiederanno senza indugio l'attribuzione del codice fiscale e si riservano di chiedere l'iscrizione del Trust nel Registro delle Onlus rispettando i requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97, infra descritti nell'art.13 di questo Strumento.

4. I Trustee istituiranno un conto al nome del Trust presso Banca Generali, Savona (d'ora innanzi "Conto del Trust"). Le somme versate dal Trustee al momento della istituzione del Trust saranno depositate presso il Conto del Trust. Non potrà esistere alcun altro conto bancario riferito al Trust.

5. Qualunque persona che condivida lo Scopo del Trust ("Appor-

tatore") può bonificare somme sul Conto del Trust, indicando la causale e comunicando il versamento per le vie brevi ai Trustee presso la sede del Trust. Un Apportatore può chiedere che il suo apporto rimanga anonimo nella rendicontazione del Trust.

6. I Trustee e il Guardiano prestano la propria opera gratuitamente e si fanno carico dei costi amministrativi della gestione del Trust tramite il personale dei rispettivi studi professionali.

7. I Trustee attuano lo Scopo del Trust impiegando le somme raccolte in modi che siano immediatamente realizzativi e, quindi, per acquisti di beni direttamente consegnati a terremotati o loro familiari e per l'esecuzione di opere subito fruibili da parte delle medesime persone.

8. I Trustee non possono sostenere alcun altro esborso, neanche per costi professionali o per rimborsi spese, senza il consenso del Guardiano.

9. I Trustee rendono il conto mensilmente a tutti gli Apportatori o per posta elettronica, allegando copia dell'estratto conto bancario e di ogni documento relativo a entrate o a uscite, o attraverso un apposito link dotato di password personale riservata, da istituire sul sito internet del Trust dal quale poter accedere in tempo reale all'estratto conto bancario e ad ogni documento relativo ad entrate ed uscite.

10. La durata del Trust è indeterminata. Comunque, il Trust cessa:

a. quando i Trustee lo comunicano agli Apportatori, allegando il proprio rendiconto finale che mostri il totale impiego delle somme apportate;

b. quando il Guardiano lo comunichi agli Apportatori, sostituendosi ai Trustee.

c. Al termine della Durata del Trust il Fondo in Trust è devoluto:

i. acquisito il parere del Guardiano;

ii. sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23-12-1996, n. 662;

ad una o più organizzazioni non lucrative di utilità sociale già riconosciute o a fini di pubblica utilità, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge. Il Fondo appartiene da quel momento a tali soggetti.

d. Trustee:

i. tengono il Fondo a disposizione dei soggetti cui lo stesso fondo sarà devoluto, così individuati;

ii. e curano qualunque adempimento necessario per rendere i loro diritti opponibili a terzi.

11. Il Trust è regolato dalla legge di Jersey, Isole del Canale.

12. Ogni provvedimento che potrebbe essere pronunciato dalla magistratura di Jersey è devoluto alla Corte per il trust e i rapporti fiduciari della Repubblica di San Marino, la quale

sarà anche esclusivamente competente per qualsiasi controversia attinente il Trust.

13. Per il raggiungimento del proprio scopo il Trust potrà assumere anche la veste giuridica di "ONLUS" (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), ai sensi, nei modi e per gli effetti dall'art. 10, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni. Pertanto, dopo l'istituzione del Trust, sarà richiesto dai Trustee, all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale, il riconoscimento della qualifica di "ONLUS". Al fine di iscrivere il Trust nell'Anagrafe delle Onlus e mantenere le prerogative, al Trust è fatto divieto di svolgere attività diversa da quella della lettera a), n. 3 del comma 1° dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ad eccezione di quelle ad esse connesse e di distribuire, anche in modo, indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre "ONLUS" che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Il Trust ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse; ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; ha l'obbligo, nella denominazione e in qualsiasi voglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus". Quindi, una volta ottenuta la qualifica di ONLUS, il Trust verrà automaticamente identificato con la denominazione di **"Trust Terremotati di Accumoli e Amatrice Onlus"**, siglabile in **"TRUST TAA ONLUS"**. Lo scopo del Trust non prevede:

a) il lucro;

b) lo svolgimento di attività diverse dalla beneficenza;

c) lo svolgimento di attività diverse da quelle ad essa connesse o accessorie per natura come previsto dall'art. 10 della legge Onlus.

14. Questo atto potrà essere modificato, qualora la migliore realizzazione dello Scopo del Trust lo richieda, con il consenso dei Trustee, del Guardiano e di tanti Apportatori che rappresentino oltre la metà delle somme versate.

15. Il Guardiano potrà accettare l'Ufficio con lettera non autenticata.

Bisceglie, 23 settembre 2016

Firmato: Giuseppe Lepore - Nunzio Dario Latrofa

Repertorio n. 81186

Raccolta n. 15161

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno ventitré del mese di settembre (23 settembre 2016), alle ore dodici e trenta, nel Comune di Bisceglie alla Via Margherita di Savoia n. 21 nel mio studio;

Certifico io sottoscritta Francesca LORUSSO, notaio in Bisceglie, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Trani, che le persone infra indicate, della cui identità personale, qualifica e poteri, io notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza, previa lettura da me datane alle parte, la propria firma in calce ed a margine al su esteso documento dai signori:

Lepore Giuseppe, nato a Roma il giorno 11 febbraio 1963, residente a Savona, in via Paleocapa n. 2/9;

Latrofa Nunzio Dario, nato a Bari il giorno 14 aprile 1969, residente a Santeramo in Colle, in via Japigia n. 11.

Firmato: Francesca Lorusso notaio (segue sigillo)